TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 139

(Nomina dei membri ordinari) I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; e) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei

ministri. Sono membri ordinari:

a) il Ragioniere generale dello Stato;

b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere designati dai rispettivi presidenti;

c) quattro impiegati designati dal presidente del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale, di cui almeno due preposti ad uffici periferici;

d) un direttore generale per ciascun ministero designato dal rispettivo ministro;

e) due sostituti avvocati generali dello Stato designati dall'avvocato generale;

f) due professori ordinari di universita' designati dal ministro per la pubblica istruzione;

g) quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere direttive, tre delle carriere di concetto, tre delle carriere esecutive, tre delle carriere del personale ausiliario e tre del personale salariato eletti con sistema maggioritario mediante votazione di due candidati, dagli impiegati appartenenti alle rispettive carriere e, per i rappresentanti del personale salariato, dai salariati stessi. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del comma precedente, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c), d).

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, non più in vigore dal 20 gennaio 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Prima — Stato giuridico
Titolo	X — Organi collegiali dell'amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo	I — Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-139-nomina-dei-membri-ordinari-i-membri-ordinari-del-consiglio-superiore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it